



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

già Provincia Regionale di Ragusa

4° Settore – Lavori Pubblici – ed Infrastrutture

Prot. n. 0014235

Ragusa, 1 GIU. 2021

AL DIRIGENTE DEL VI SETTORE
AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'U.O.S. N.3
LORO SEDE

ALLA PREFETTURA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Via M. Rapisardi, 124
97100 RAGUSA

ALLA QUESTURA
Via Ducezio, 8
97100 RAGUSA

AL COMANDO PROV.LE DI POLIZIA STRADALE
Via Ing. Migliorisi, 63
97100 RAGUSA

AL COMANDO PROV.LE CARABINIERI
Piazza Ospedale Civile,3
97100 RAGUSA

AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA POLIZIA PROVINCIALE
AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL COMPARTO EST
AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL GRUPPO SEGNALETICA
ALL' UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
AL CAPO CANTONIERE DI ZONA
LORO SEDE

Oggetto: Pista ciclopedonale "Sampieri – M. di Modica". Chiusura al transito pedonale e veicolare dal km.1+400 al km.1+580.

Per opportuna conoscenza si trasmette l'ordinanza n. 14/2021 di disciplina della circolazione stradale.-



Il Dirigente
(dott. ing. Carlo Sinatra)

Carlo Sinatra



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

già Provincia Regionale di Ragusa
4° Settore – Lavori Pubblici ed Infrastrutture

Prot. n.

Ragusa,

ORDINANZA N. 14/2021

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTA l'istanza avanzata dal Dirigente del 6° Settore di questo Libero Consorzio e dell'allegata relazione tecnica, assunta al protocollo al n.12946 in data 18.05.2021, nella quale si chiede di emettere apposita ordinanza di interdizione al transito pedonale e ciclabile della pista cicli-pedonale "Sampieri – M. di Modica" dal km.1+400 al km.1+580 con deviazione dei flussi nei due sensi di marcia lungo la banchina stradale di destra della S.P.66 denominata "Pozzallo – Sampieri";

CONSIDERATE valide le motivazioni addotte nella superiore richiesta;

RITENUTO opportuno tutelare la pubblica incolumità delle utenze in transito lungo l'arteria ciclopedonale di che trattasi;

VISTO l'art.107 del D.Lgs.267 del 18.08.2000;

VISTO l'art.3, comma 4 della L.241/90;

VISTI gli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4, lett.b, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285;

VISTO il Regolamento di Esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.485 e s.m.i.;

ORDINA

- la chiusura al transito della pista ciclopedonale denominata "Sampieri – M. di Modica" dal km.1+400 al km.1+580, a far data dal 01.06.2021 fino al 02.07.2021.

DISPONE

- che tutta la segnaletica stradale occorrente per dare seguito alla presente ordinanza venga installata da personale in forza al gruppo segnaletica su indicazione del direttore esecutivo del contratto, geom. Salvatore Fede;
- la pubblicazione della presente ordinanza sul sito informatico dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art.32 della L. 69/2009

COMUNICA

ai sensi dell'art.3 c.4 della L.241/90 che avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, ai sensi dell'art. 37 c.3 del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del relativo Regolamento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente ordinanza.



Il Dirigente
(dott. ing. Carlo Sinatra)